



BOLZANO - BOZEN
FONDATA 1953 GEGRÜNDET

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Bolzano una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "SOCIETA' ATLETICA FEMMINILE BOLZANO - Associazione Sportiva Dilettantistica". La sede sociale è posta in via Grazia Deledda 13/5.

Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione intende praticare esclusivamente lo sport dell'atletica leggera, favorendo lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina stessa mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica. L'attività dell'associazione ha altresì per oggetto lo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle diverse discipline dell'atletica leggera.
2. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci e dall'elettività delle cariche associative. Si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 - Soci

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi.
2. I soci si distinguono in: atlete/i, ordinari, sostenitori, onorari.
 - a) Il socio atleta deve svolgere attività agonistica; tale impegno viene assunto attraverso il tesseramento presso la FIDAL ed il pagamento della relativa quota sociale annua.
 - b) Socio ordinario si diventa dando l'adesione all'associazione e versando il relativo importo della tessera annuale. Le quote sociali vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
 - c) I soci sostenitori sono nominati tra le persone o gli enti che abbiano contribuito in maniera notevole all'incremento del patrimonio sociale ed alla realizzazione dei fini statutari.
 - d) I soci onorari sono nominati tra le persone o gli enti che abbiano contribuito a dar lustro all'associazione.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 9.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea ordinaria, contro il socio che commette azioni ritenute

disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Assemblea dei soci

1. Annualmente il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale ordinaria dei soci, entro il mese di gennaio. Detta Assemblea sarà valida in prima convocazione se il numero dei soci presenti rappresenterà almeno il 50% + 1 degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo, su richiesta firmata da almeno un terzo dei soci. Essa sarà valida in prima convocazione se il numero dei soci presenti rappresenterà almeno il 75% degli iscritti; in seconda convocazione se il numero dei soci presenti rappresenterà almeno il 50% + 1 degli iscritti.
3. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da almeno cinque membri. Il Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o fuoriuscita di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, lo stesso potrà, qualora lo ritenga necessario e nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma 1 del presente Articolo 9, nominare uno o più sostituti da individuarsi tra i soci "non eletti", in ordine di preferenze ottenute durante le ultime elezioni.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Le delibere del Consiglio Direttivo si intendono valide qualora siano presenti alle riunioni almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 10 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 11 - Il presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 12 - Bilancio dell'attività

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 13 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi volontari di qualsiasi specie, dai proventi delle manifestazioni e dalle proprietà mobili ed immobili che l'associazione possiede a vario titolo.

Articolo 15 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 16 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 90% dei soci votanti.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto, approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci del 6 ottobre 2013, modifica ed integra lo Statuto approvato in data 20 dicembre 1954 e successivamente modificato in data 6 gennaio 1956, 27 gennaio 1963 e 28 dicembre 2005.